

BOZZE DI STAMPA

3 ottobre 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione (932-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.200

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere l'articolo

1.201

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Sopprimere il comma 1.

1.202

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a novanta giorni, ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati

di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.».

1.203

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a novanta giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata e nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.».

1.204

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a novanta giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

1.205 (già 2.100/1)

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Le intercettazioni non possono» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «Fatta salva la permanenza dei presupposti di cui al periodo precedente, le proroghe successive alla prima possono essere concesse anche nei casi in cui il giudice consideri fondate le specifiche motivazioni addotte nella richiesta del pubblico ministero.».

1.206

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Le intercettazioni di comunicazioni tra presenti non possono avere durata complessiva superiore a centoventi giorni e le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

1.207

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Le intercettazioni di comunicazioni tra presenti non possono avere durata complessiva superiore a centoventi giorni e le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei casi in cui una durata superiore sia giustificata dall'emergere, nel corso delle indagini, di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

1.208

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

1.209

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 362, comma 1-ter e di minaccia col mezzo del telefono, nonché nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

1.210

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 362, comma 1-ter e di minaccia col mezzo del telefono.».

1.211

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.».

1.212

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice, nonché nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

1.213

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice.».

1.214

LOPREIATO, MAIORINO, BILOTTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, nonché nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

1.215

LOPREIATO, MAIORINO, BILOTTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 362, comma 1-ter.».

1.216 [già 2.100 (testo 2)/113]

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «Le intercettazioni» inserire le seguenti: «di comunicazioni tra presenti».

1.217 [già 2.100 (testo 2)/114]

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

1.218 [già 2.100 (testo 2)/117]

CUCCHI, MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «centoventi».

1.219

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1 sostituire le parole da «salvo che» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni

nonché nei i casi in cui emergano elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

1.220

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1 sostituire le parole da «salvo che» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ad eccezione dei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.».

1.221

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1 sostituire le parole da: «salvo che» fino alla fine del periodo con le seguenti: «salvo che una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

1.222

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1 sopprimere le parole: «l'assoluta indispensabilità delle operazioni per» e sostituire le parole: «dall'emergere di» con la seguente: «da».

1.223

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «l'assoluta indispensabilità delle operazioni per».

1.224

CUCCHI, MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «l'assoluta indispensabilità delle operazioni per».

1.225

CUCCHI, MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole: «l'assoluta indispensabilità» con le seguenti: «la prosecuzione».

1.226 [già 2.100 (testo 2)/124]

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «sia giustificata dall'emergere» inserire le seguenti: «, nel corso delle indagini,».

1.227 [già 2.100 (testo 2)/22]

CUCCHI, MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «specifici e concreti».

1.228

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «specifici e concreti».

1.229

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13, del decreto legge 13 maggio 1991, n.152, convertito

con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei casi in cui si procede per una delle ipotesi indicate dall'articolo 407, comma 2.».

1.230

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei casi in cui si procede per delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a sette anni.».

1.231

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Sopprimere il comma 2.

1.232

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere il comma 2
